

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) AI FINI
DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI O SERVIZI COMUNALI
AGEVOLATI, AI SENSI DEL D.P.C.M. 05.12.2013, N. 159**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/10/2015

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità al D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2014, le modalità generali di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni comunali agevolate, collegate nella misura e/o nel costo a carico degli utenti alla situazione economica dei beneficiari e/o la cui erogazione è limitata a soggetti che risultano in una determinata situazione economica.

2. Il presente regolamento individua, altresì, le modalità di organizzazione del servizio di ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate presso il Comune di Castel San Pietro Romano ai fini del rilascio dell'attestazione I.S.E.E..

Art. 2 Criteri di accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate e contribuzione al costo da parte dei beneficiari

1. I criteri di accesso alle prestazioni ed ai servizi comunali agevolati basati sulla valutazione della situazione economica del richiedente, nonché le fasce esprimenti la situazione economica dei beneficiari e le formule di progressione lineare considerate ai fini della loro erogazione e della contribuzione al loro costo, sono espressi con riferimento all'I.S.E.E. calcolato in base alla normativa vigente.

2. Le fasce I.S.E.E. e le formule di progressione lineare della percentuale di contribuzione e le corrispondenti tariffe saranno deliberate dalla Giunta comunale, tenendo conto, per ciascuna prestazione o servizio, dei criteri e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento.

3. Per l'accesso a particolari prestazioni o servizi l'Amministrazione Comunale potrà prevedere, accanto all'I.S.E.E., criteri ulteriori e differenziati di selezione dei beneficiari, nei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013.

Art. 3 Determinazione della composizione del nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica del richiedente una prestazione o un servizio tra quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento è determinata con riferimento al nucleo familiare di riferimento, individuato in base ai criteri stabiliti dall'art. 3 del D.P.C.M., fatte salve le particolari modalità di individuazione del nucleo familiare previste dagli articoli 6, 7 e 8 del medesimo D.P.C.M. per particolari tipologie di prestazioni e/o di beneficiari.

Art. 4 Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di ciascun soggetto è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.), definito al comma successivo, e il parametro desunto, con riferimento alla composizione del nucleo familiare di riferimento, dalla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. n. 159/2013.

2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) di ciascun nucleo familiare è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.), come definiti nel comma seguente.

3. L'indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) e l'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) sono determinati applicando le disposizioni stabilite dagli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. n. 159/2013, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 6, 7 e 8 del medesimo D.P.C.M. per particolari tipologie di prestazioni e/o di beneficiari.

**Art. 5 Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Presentazione - Attestazione - Calcolo dell'I.S.E.E.**

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è effettuata dall'INPS sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, utilizzando gli appositi modelli approvati con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2014.

2. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) contiene le informazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, per il calcolo dell'I.S.E.E. relativamente al richiedente la prestazione agevolata ed ai componenti del nucleo familiare di riferimento.

3. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

4. Nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) il dichiarante deve indicare tutti i dati richiesti dalle norme vigenti e dalle istruzioni approvate con D.M. 07.11.2014 e deve attestare che quanto dichiarato è vero ed è accertabile ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Il dichiarante attesta, altresì, di essere a conoscenza che:

- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445 del 2000;
- essendo necessario per il calcolo dell'I.S.E.E. acquisire direttamente informazioni su redditi e trattamenti presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte degli enti competenti e, ove emergano divergenze, ne verrà data comunicazione alla Guardia di Finanza;
- nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli enti erogatori da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 16, comma 5, del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata ai centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente al Comune di Castel San Pietro Romano o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

6. L'Ufficio Servizi Sociali è incaricato della ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche a qualunque titolo presentate presso il Comune e dello svolgimento di tutte le attività conseguenti previste dalla normativa vigente in capo all'ufficio ricevente.

7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata o trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, a meno che la sottoscrizione venga apposta direttamente in presenza del dipendente addetto.

8. L'Ufficio Servizi Sociali:

- a) cura la pubblicazione sul sito internet del Comune dei modelli della dichiarazione sostitutiva unica e delle relative istruzioni;
- b) assicura agli interessati l'assistenza necessaria al fine della corretta compilazione della dichiarazione;
- c) rilascia al dichiarante, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati, una copia della dichiarazione e l'attestazione della avvenuta presentazione;
- d) entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione, trasmette i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo;
- e) provvede, ove il dichiarante abbia conferito all'ufficio lo specifico mandato previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013, a rendere disponibile al dichiarante l'attestazione rilasciata dall'INPS riportante i dati acquisiti e il valore calcolato dell'I.S.E.E..

**Art. 6 Determinazione e applicazione del valore dell'I.S.E.E.
al fine dell'erogazione delle prestazioni agevolate**

1. A seguito della richiesta all'Amministrazione Comunale di una prestazione o un servizio tra quelli indicati nell'art. 1 del presente regolamento, l'Ufficio ricevente provvede, su indicazione dell'interessato, ad acquisire l'attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. e riportante il valore dell'I.S.E.E. in corso di validità ed i dati utilizzati per il suo calcolo.

2. L'Ufficio ricevente, prima dell'acquisizione dell'attestazione di cui al comma precedente, richiede all'interessato la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) o dei modelli integrativi previsti per particolari situazioni, al fine dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica eventualmente presentata in precedenza:

- a) nel caso in cui non sia stata ancora presentata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il nucleo familiare di riferimento del richiedente;
- b) nel caso in cui l'ultima dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata per il nucleo familiare del richiedente non sia più in corso di validità;
- c) nel caso in cui sia necessario determinare il valore dell'I.S.E.E. secondo le particolari modalità previste dagli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 e il richiedente non sia già in possesso dell'attestazione I.S.E.E. richiesta per tali particolari situazioni.

3. Per le prestazioni e i servizi in corso di erogazione sulla base di un determinato valore dell'I.S.E.E., qualora la validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) venga a scadere durante il periodo di erogazione, l'Ufficio competente deve richiedere al beneficiario la presentazione di una nuova dichiarazione che sostituisce integralmente quella precedente a decorrere dal mese di febbraio successivo alla scadenza.

Per i servizi che seguono un calendario scolastico, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente a quello di inizio dell'anno scolastico rimane comunque valida per tutto il periodo di erogazione del servizio, fino al termine dell'anno scolastico stesso, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 del presente articolo.

4. L'interessato ha in qualunque momento facoltà, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, di presentare una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

5. L'interessato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, ha altresì la facoltà di presentare in un qualunque momento una dichiarazione sostitutiva unica al fine del calcolo dell'I.S.E.E. corrente previsto dal medesimo art. 9 e di richiedere l'applicazione dell'I.S.E.E. corrente per tutto il periodo di validità del corrispondente I.S.E.E. ordinario.

6. Il valore dell'I.S.E.E. determinato in base ad una nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata per iniziativa dell'interessato, incluso il valore dell'I.S.E.E. corrente, ha effetto a decorrere dal periodo di erogazione del servizio per il quale, al momento della presentazione, non è ancora scaduto il termine per il pagamento della quota di contribuzione a carico dell'utente, senza alcun diritto di ottenere qualsivoglia sgravio o rimborso relativamente ai periodi precedenti.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della dichiarazione, risulti già emesso l'avviso di pagamento per il periodo di cui al precedente capoverso, il ricalcolo della quota di contribuzione con riemissione dell'avviso di pagamento comporta l'addebito di un importo forfetario di € 20,00 a titolo di rimborso di spese d'ufficio.

7. La presentazione della dichiarazione sostitutiva unica non è obbligatoria se la prestazione o il servizio richiesto può comunque essere erogato, in conformità a quanto stabilito per l'erogazione dello specifico servizio o prestazione, indipendentemente dalla valutazione della situazione economica del richiedente.

Il richiedente che dichiara di non voler presentare la dichiarazione sostitutiva unica ovvero che non provvede a presentarla entro il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnato dall'Ufficio competente, dovrà corrispondere per l'erogazione del servizio l'importo massimo della contribuzione prevista, con decorrenza dal mese successivo per le prestazioni e i servizi in corso di erogazione.

8. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.P.C.M. n. 159/2013, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad un servizio o ad una prestazione, la relativa domanda può essere validamente presentata anche dai soggetti ancora sprovvisti di attestazione I.S.E.E., purché alleghino alla domanda la ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

In tali casi si procede come segue:

a) se l'accesso al servizio o alla prestazione dipendono dal livello dell'I.S.E.E., l'ammissione viene sospesa fino al momento in cui risulti acquisibile l'attestazione I.S.E.E. e verificato il possesso dei requisiti previsti;

b) se l'accesso al servizio o alla prestazione non dipendono dal livello dell'I.S.E.E. e fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti, si procede all'ammissione informando il richiedente che il livello di contribuzione al costo del servizio o della prestazione verrà determinato solo dopo che sarà stata acquisita l'attestazione I.S.E.E.

In entrambi i casi, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica senza che sia stato possibile acquisire dall'INPS l'attestazione I.S.E.E., l'Ufficio comunale competente inviterà il dichiarante ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11, comma 8, del D.P.C.M. n. 159/2013, al fine del rilascio dell'attestazione provvisoria dell'I.S.E.E., assegnandogli un termine adeguato.

Qualora il dichiarante non provveda entro il termine assegnato:

a) per i servizi o le prestazioni non ancora erogati: la domanda di ammissione si intende respinta e inefficace a tutti gli effetti;

b) per i servizi o le prestazioni in corso di erogazione, viene applicata all'utente la quota di contribuzione massima prevista; l'eventuale successiva acquisizione dell'attestazione I.S.E.E. provvisoria o definitiva avrà effetto secondo i tempi e le modalità previsti dal precedente comma 6 del presente articolo.

9. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, e dell'art. 3, comma 3, del D.M. 07.11.2014, l'interessato può richiedere l'erogazione di un servizio o di una prestazione anche presentando un'attestazione I.S.E.E. riportante omissioni o difformità tra quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica e quanto rilevato dall'INPS e/o dall'Agenzia delle Entrate.

In tal caso l'Ufficio competente richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva unica: l'ammissione al servizio o alla

prestazione richiesta e/o l'applicazione di una quota agevolata di contribuzione al relativo costo potranno aver luogo solo a seguito della conclusione positiva dell'esame della documentazione presentata.

10. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 8, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'interessato può richiedere l'erogazione di un servizio o di una prestazione presentando un'attestazione I.S.E.E. provvisoria, rilasciata sulla base dell'autocertificazione di tutte le componenti reddituali e patrimoniali e valida fino al momento del rilascio dell'attestazione I.S.E.E. definitiva da parte dell'INPS.

In tali casi l'Ufficio competente provvede appena possibile ad acquisire l'attestazione I.S.E.E. definitiva direttamente dall'INPS:

Nel caso in cui dall'attestazione definitiva risulti un valore dell'I.S.E.E. diverso da quello dell'attestazione provvisoria, fermi restando gli adempimenti e i provvedimenti previsti nel caso di non veridicità dei dati dichiarati dall'interessato, per i servizi e le prestazioni già in corso di erogazione si procede come segue:

- a) se il valore dell'I.S.E.E. risultante dall'attestazione definitiva non avrebbe consentito l'accesso al servizio o alla prestazione, l'ammissione viene revocata con effetto immediato;
- b) il livello di contribuzione al costo del servizio o della prestazione viene rideterminato in base al valore dell'I.S.E.E. risultante dall'attestazione definitiva;
- c) le quote di contribuzione al costo del servizio già addebitate all'utente per il periodo precedente vengono ricalcolate in base al valore dell'I.S.E.E. risultante dall'attestazione definitiva e si procede al conguaglio a debito o a credito dell'utente della differenza tra gli importi ricalcolati e gli importi già addebitati.

Art. 7 Controlli e provvedimenti conseguenti

1. L'Ufficio comunale competente per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento provvede, in conformità alla normativa vigente, ad effettuare controlli sulla veridicità della situazione familiare ed economica dichiarata ai fini della determinazione dell'I.S.E.E. e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, come previsto dall'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013.

2. È facoltà del Comune attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venisse riscontrata la non veridicità della dichiarazione presentata, ferma restando, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'attivazione dei provvedimenti previsti ai sensi delle norme penali e delle altre norme speciali vigenti in materia, si procederà come segue:

- a) nel caso di erogazione di servizi, la quota di contribuzione a carico dell'utente verrà rideterminata sulla base del valore corretto dell'I.S.E.E. e sarà efficace anche per tutto il periodo pregresso, comportando l'obbligo dell'interessato di pagare l'eventuale maggior somma dovuta;
- b) nel caso di erogazione di contributi, la situazione economica del beneficiario verrà rivista in base al valore corretto dell'I.S.E.E. e verranno adottati i provvedimenti conseguenti previsti nel regolamento comunale che disciplina l'erogazione dello specifico contributo.

4. Nel caso di falsa dichiarazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'attivazione dei provvedimenti previsti ai sensi delle norme penali e delle altre norme speciali vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio e/o di applicare sanzioni o interessi di mora, in conformità a quanto stabilito per l'erogazione dello specifico servizio o prestazione. Il Responsabile dell'Ufficio competente per l'erogazione del servizio o della prestazione, qualora ne ricorrano i presupposti,

provvede a tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l'irrogazione della sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 prevista dall'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 16, comma 5, del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35.

Per quanto attiene alla determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo, si fa riferimento ai criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

Art. 8 Trattamento dati personali

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento dovrà avvenire nel rispetto della vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 9 Comunicazione ai cittadini

1. L'adozione del presente regolamento e l'applicazione dell'I.S.E.E. nei vari servizi comunali verrà adeguatamente supportata da campagne informative rivolte ai cittadini.

Art. 10. Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il D.P.C.M. n. 159/2013, fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

2. In conformità al disposto dell'art. 14, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, i servizi e le prestazioni agevolate in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2015 in base alle disposizioni legislative e regolamentari previgenti in materia di I.S.E.E., continuano ad essere erogate in base alle disposizioni medesime e alle deliberazioni della Giunta Comunale previgenti in materia, per tutto il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di approvazione del presente regolamento.

3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate.

4. I regolamenti del Comune nei quali sia contenuta la disciplina dell'I.S.E.E. si intendono modificati secondo quanto previsto dal presente regolamento.